

## INTERPELLANZA

### Al Ministro per lo sviluppo economico

Premesso che:

l'articolo 21 della Costituzione italiana tutela la libertà di manifestazione del pensiero nonché il principio del pluralismo informativo - sia nella sua accezione di pluralismo interno (Sentt. Corte Costituzionale n. 826 del 1988 e 420 del 1994) che in quella di pluralismo esterno - tratteggiando così un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale (Sentt. Corte Costituzionale n. 105 del 1972, n. 420 del 1994);

numerose disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 richiamano l'importanza fondamentale della tutela del pluralismo informativo;

tra queste assume particolare rilevanza l'articolo 3, ove si dispone che «la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva» al pari della «tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose» rappresentano dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia;

l'articolo 7 del citato Testo Unico relativamente ai principi generali in materia di informazione stabilisce che l'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico, debba essere svolta nel rispetto dei principi tra cui la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni;

l'articolo 7, comma 3, del citato Testo unico prevede che l'Autorità per la garanzia delle comunicazioni stabilisca ulteriori regole per le emittenti per rendere effettiva l'osservanza dei citati principi nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale;

la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità d'accesso ai mezzi di informazione (cd. Legge sulla *par condicio*) pone vincoli sul rispetto del pluralismo durante le campagne elettorali;

nel ribadire il diritto costituzionale dei cittadini a ricevere un'informazione plurale, la Corte costituzionale ha sostenuto l'interpretazione della par condicio come principio generale da applicarsi non solo al servizio pubblico ma anche a i privati e anche in periodi non elettorali (Sent. nella sentenza n. 155 del 2002);

nella medesima sentenza la Corte costituzionale ha posto in rilievo come: «Il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata»;

la legge n. 103 del 1975, istitutiva della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, attribuisce alla medesima Commissione rigorosi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sul sistema radio-televisivo, anche al fine di concretizzare le indicazioni contenute nella sentenza n. 225 del 1974 della Corte Costituzionale in merito alla necessità di pervenire ad un coinvolgimento del Parlamento in materia radiotelevisiva;

in un atto di indirizzo del marzo 2003 relativo alle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, la suddetta Commissione ha stabilito che «dai telegiornali ai programmi di approfondimento» la programmazione della Rai deve «rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza»;

la medesima Commissione parlamentare ha approvato approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrato nella seduta del 29 ottobre 2003, una delibera relativa alla "Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie", ove, con specifico riferimento all'informazione, si prevede: «I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca. Nel rispetto della libertà d'informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo»;

l'articolo 49 del citato testo Unico affida la concessione del servizio radiotelevisivo alla RAI-Radiotelevisione italiana SpaRai fino al 2016;

ai sensi dell'. Articolo 45 del citato testo Unico il Ministero dello sviluppo economico è l'organo incaricato della stipula del Contratto di servizio che – entro le linee guida condivise con l'Autorità disciplina importanti profili dell'attività radiotelevisiva (canone di abbonamento, canone di concessione, produttività aziendale ecc. ecc.);

lo schema di contratto di servizio Rai 2010-2012 (Doc. n. 191, XVI Leg.), in maniera simile a quanto previsto nel precedente contratto 2007-2009, stabilisce all'articolo 1, comma 2 che tra le finalità del servizio pubblico radiotelevisivo vi sia anche quella di soddisfare le esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività e assicurare la qualità dell'informazione, il pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica;

il medesimo schema di contratto di servizio, al comma 3 dell'articolo 2, stabilisce l'obbligo in capo alla società concessionaria del servizio pubblico di garantire il pluralismo, rispettando i principi di obiettività, imparzialità, lealtà dell'informazione nonché di apertura alle differenti opinioni;

secondo l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1, 9 e 13 della legge n. 249 del 1997, l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni – da qui in avanti Agcom – è tenuta a garantire «l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione» nonché ha il compito di effettuare il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;

nella premessa alla delibera n. 243 del 2010 (recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali») la medesima Autorità specifica che «la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;»

l'Agcom secondo quanto previsto dalla già citata delibera 243/2010 procede trimestralmente e d'ufficio alla valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio, sia sulla RAI che sulle reti private;

dal novembre 2005 L'Isimm - Istituto di ricerche nel campo dell'informazione, della comunicazione e dell'innovazione tecnologica con sede a Roma e Perugia - svolge per

conto dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'attività di monitoraggio televisivo, al fine di fornire trimestralmente i dati relativi al pluralismo politico sui media;

tutte le reti televisive analogiche a diffusione nazionale e alcune tra le più significative reti satellitari vengono pertanto analizzate dal suddetto istituto per conto dell'Agcom, al fine di verificare il rispetto del pluralismo politico-sociale, degli obblighi di programmazione e della normativa in merito alla tutela dei minori;

come ben si evince dalla premessa dell'ultimo rapporto informativo elaborato dall'Isimm - reperibile sul sito dell'Agcom - relativo al periodo 1-31 dicembre 2010, l'Istituto di ricerche non fornisce dei dati distinti per personaggio politico, bensì i dati sono presentati in forma aggregata per singolo partito (nel caso della comunicazione politica) o per singolo organo istituzionale (nel caso della comunicazione istituzionale);

la medesima classificazione viene seguita anche in regime di *par condicio* ovvero in periodo elettorale, con l'ovvia conseguenza di rendere ancora più complessa la rilevazione da parte dell'Autorità e soprattutto di chiunque abbia interesse a conoscere il tempo effettivo impiegato da ciascun candidato o da ciascun leader politico;

questa particolare modalità di raccolta e rielaborazione dei dati ne rende difficile la lettura analitica dal momento che, riferendosi separatamente ai partiti politici e alle cariche istituzionali, non viene resa la presenza complessiva di un determinato soggetto qualora lo stesso sia al tempo stesso leader di partito e titolare di carica istituzionale, con l'ovvia conseguenza che i dati che verranno prodotti tenderanno a non rappresentare fedelmente la realtà; se a ciò si aggiunge la mancanza di elementi di sintesi dei dati, si comprende quanto difficile sia la lettura da parte dei cittadini;

Considerato, inoltre, che:

da notizie a mezzo stampa si apprende che nel breve periodo di 20 giorni, tra il 16 gennaio e il 6 febbraio, attraverso 3 videomessaggi, un audiomessaggio ed una intervista al TG1, il Presidente del consiglio Berlusconi avrebbe occupato 2 ore e 42 minuti di antenna nei telegiornali pubblici e privati, superando nettamente il tempo utilizzato da tutti gli altri soggetti politici, ivi comprese le forze di opposizione;

dai dati menzionati si evince una netta prevalenza quantitativa delle comunicazioni provenienti dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi rispetto ad altri esponenti politici, siano essi titolari di cariche istituzionali o meno;

vi è poi un secondo aspetto di tipo qualitativo connesso alla difficoltà di classificare da un punto di vista tecnico, e ai fini del monitoraggio, i videomessaggi e gli audio messaggi del Presidente del Consiglio; non si comprende infatti se essi rientrino in una tipologia di

comunicazione di tipo istituzionale o politico e quindi a quale disciplina debbano essere soggetti e come debbano essere conteggiati;

Si chiede pertanto al Ministro interpellato:

se Ella abbia o meno la possibilità di smentire o confermare i dati citati in premessa relativi ai cd. “tempi di antenna” utilizzati dal Presidente del Consiglio On. Silvio Berlusconi nei telegiornali pubblici e privati nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 6 febbraio;

se Ella non ritenga di dover recepire tempestivamente nello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai per il triennio 2010-2012, le indicazioni contenute nel parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 9 giugno 2010, in particolare per quanto attiene alla definizione degli indicatori di verifica della qualità dell'informazione e al principio del pluralismo informativo;

quali siano le misure adottabili da parte del Governo al fine di agevolare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nello svolgimento del ruolo di verifica in relazione al pluralismo politico sui mezzi di comunicazione.